

Circolari Speciali

**SCADENZA 2.10.2017  
PER ROTTAMAZIONE  
DELLE LITI FISCALI PENDENTI**

**Sistema** **RATIO**  
Centro Studi Castelli



*Art. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50 - C.M. 28.07.2017, n. 22/E - R.M. 1.08.2017, n. 108/E  
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 140316/2017*

Dopo la c.d. “Rottamazione dei carichi” affidati agli agenti della riscossione, con l’art. 11 del D.L. 24.04.2017, n. 50 è stata introdotta la possibilità di “rottamare” le liti fiscali pendenti, vale a dire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Nelle intenzioni del Legislatore la “Rottamazione delle liti fiscali” completerebbe l’effetto definitorio sulle controversie interessate anche dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. Rottamazione dei carichi). Infatti, le somme in contenzioso che non sono state integralmente affidate all’Agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, e perciò rimaste escluse dalla “Rottamazione dei carichi”, potranno essere definite tramite la presente disciplina.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 140316/2017, ha approvato, il modello utilizzabile per la domanda di definizione, mentre con la R.M. 1.08.2017, n. 108/E ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite modello F24.

**SCHEMA DI SINTESI**

<b>LITI DEFINIBILI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono definibili le controversie:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. attribuite alla <b>giurisdizione tributaria</b> in cui è parte l’Agenzia delle Entrate<sup>(1)</sup>;</li> <li>.. pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;</li> <li>.. con <b>ricorso notificato alla controparte entro la data del 24.04.2017<sup>(2)</sup></b>;</li> <li>.. per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>LITI NON DEFINIBILI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;</li> <li>.. l’Iva riscossa all’importazione;</li> <li>.. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 Reg. CE 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015).</li> </ul> </li> </ul>	
<b>IMPORTI DA PAGARE PER LA DEFINIZIONE</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>(+) Tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato <b>oggetto di contestazione</b> in primo grado.</li> <li>(+) Interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. 602/1973), calcolati fino al <b>60° giorno</b> successivo alla notifica dell’atto.</li> </ul>	
<b>SOMME STRALCIATE</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sanzioni</b> collegate al tributo.</li> <li>• Interessi di <b>mora</b> (art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973).</li> </ul>	
<b>CASI PARTICOLARI</b>	⇒	In caso di <b>controversia relativa</b> esclusivamente agli <b>interessi di mora</b> o alle <b>sanzioni non collegate ai tributi</b> .	⇒ È dovuto il <b>40%</b> degli importi in contestazione.
	⇒	In caso di controversia relativa <b>esclusivamente</b> alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.	⇒ Non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

**Note**

<sup>(1)</sup> La legge di conversione ha inserito il comma 1-bis, secondo cui ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.08.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

<sup>(2)</sup> La legge di conversione ha previsto che le parole «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016» siano sostituite dalle seguenti: «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

**APPROFONDIMENTI**

**MODALITÀ  
DI ADESIONE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presentazione della domanda</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ciascuna <b>controversia autonoma</b> è presentata una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, entro il 30.09.2017, termine che, cadendo di sabato, slitta automaticamente al <b>2.10.2017<sup>(1)</sup></b>.</li> <li>• Per controversia autonoma si intende quella <b>relativa a ciascun atto impugnato</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Termine per il versamento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche il termine per il pagamento di tutte le somme o della prima rata scade, per lo stesso motivo sopra evidenziato, il <b>2.10.2017</b>.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Tale pagamento deve essere effettuato prima di presentare la domanda in quanto è necessario indicare la data di pagamento nella stessa.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perfezionamento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione agevolata si perfeziona con il versamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata, nonché con la presentazione della domanda di definizione.</li> <li>• In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coobbligati</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.</li> </ul>
<p><b>Nota<sup>(1)</sup></b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate (circolare 28.07.2017, n. 22/E) ha precisato che, dal momento che il 30.09.2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall'art. 7, c. 1, lett. h) del D.L. 13.05.2011, n. 70 (conv., L. 12.07.2011, n. 106), secondo cui i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, il <b>termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 2.10.2017</b>.</p>

**COMPILAZIONE  
DELLA DOMANDA**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dati della controversia</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella domanda devono essere indicati i dati relativi alla controversia al fine della corretta individuazione della stessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. organo giurisdizionale e sede;</li> <li>.. data di notifica del ricorso in 1° grado;</li> <li>.. tipo di atto impugnato;</li> <li>.. numero atto impugnato;</li> <li>.. registro generale.</li> <li>.. periodo d'imposta/anno di registrazione;</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importo lordo dovuto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È costituito dal totale degli importi spettanti all'Agenzia delle entrate richiesti con l'atto impugnato, con esclusione: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. delle sanzioni collegate ai tributi;</li> <li>.. degli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973;</li> <li>.. degli importi che non sono oggetto della materia del contendere.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importo dovuto per la definizione agevolata</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>Art. 6 D.L. 193/2016</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È costituito dalle somme dovute per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. Rottamazione dei carichi).</li> <li>• Poiché le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, non devono essere scomputati gli importi dovuti ai sensi del c. 1, lett. b), dell'art. 6 del D.L. 193/2016, di spettanza dell'agente della riscossione.</li> <li>• Non devono essere scomputati, inoltre, gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21, c. 1, del D.P.R. 602/1973, che si applicano per il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del citato art. 6 del D.L. 193/2016.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importo versato in pendenza di giudizio</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono le somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio.</li> <li>• Possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 28.07.2017, n. 22/E) tra le somme scomputabili rientrano anche gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate.</li> <li>• Sono <b>esclusi</b> solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importo netto dovuto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È calcolato <b>sottraendo dall'importo lordo dovuto</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. gli importi dovuti per la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016;</li> <li>.. gli importi versati in pendenza di giudizio.</li> </ul> </li> </ul>

**MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE**

- **Invio**
    - La domanda deve essere presentata esclusivamente **in via telematica**:
      - .. direttamente da parte dell'interessato abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
      - .. tramite un soggetto incaricato ex artt. 3, c. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1997: lo stesso è tenuto a consegnare all'interessato la copia della domanda di definizione predisposta contenente l'impegno alla trasmissione telematica, nonché la copia della comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della stessa, che costituisce prova della presentazione;
      - .. tramite un Ufficio territoriale di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando all'interessato la stampa del numero di protocollo attribuito.
- Conseguentemente, non è possibile presentare la domanda tramite il servizio postale né tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
- **Tempestività**
    - È considerata tempestiva la domanda presentata entro la scadenza ma scartata dal servizio telematico a condizione che sia ritrasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi.
  - **Conservazione**
    - La domanda di definizione deve essere conservata dall'interessato, fino all'estinzione definitiva della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e di definizione agevolata, nonché alla documentazione relativa alla "rottamazione" dei ruoli ex art. 6, D.L. 193/2016.

**MODALITÀ  
DI PAGAMENTO**

- **Somme non superiori a € 2.000,00**
    - **Non è ammesso il pagamento rateale** se gli importi dovuti non superano € 2.000,00.
    - In tal caso gli importi andranno versati in un'unica soluzione entro il **2.10.2017**.
  - **Somme superiori a € 2.000,00**
    - Le somme superiori a € 2.000,00 potranno essere pagate nel **massimo di 3 rate**, da pagarsi in 2 anni.
    - L'80% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 nel numero massimo di 2 rate. Il restante 20% nell'anno 2018 nel numero massimo di 1 rata. Pertanto, il piano di rateazione con 3 rate sarà il seguente:
      - .. 1ª rata, entro il **2.10.2017** (40% del dovuto);
      - .. 2ª rata, entro il **30.11.2017** (40% del dovuto);
      - .. 3ª rata, entro il **2.07.2018<sup>(1)</sup>** (20% del dovuto).
- Nota<sup>(1)</sup>** Il termine del 30.6.2018, che cade di sabato, è prorogato al 2.07.2018 (Circolare 28.07.2017, n. 22/E).
- **F24 e Codici tributo**
    - I versamenti sono eseguiti mediante il modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce. Con la risoluzione 1.08.2017, n. 108/E sono stati istituiti i **codici tributo** con cui effettuare il versamento:

8121	Iva e relativi interessi
8122	Altri tributi erariali e relativi interessi
8123	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali
8124	Irap e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi
8125	Sanzioni dovute relative all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef
8126	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi
8127	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef
  - **Richiamo all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997**
    - Con riferimento al versamento degli importi dovuti, la normativa prevede l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 218/1997. Di conseguenza, dovrebbero trovare applicazione le seguenti previsioni:
      - .. sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1ª rata;
      - .. facoltà di compensare le somme dovute con eventuali crediti d'imposta;
      - .. applicazione dell'istituto del "**lieve inadempimento**", di cui all'art. 15-ter, D.P.R. 602/1973, con l'effetto che, in caso di versamento della 1ª rata con ritardo non superiore a 7 giorni, la definizione è comunque perfezionata;
      - .. in caso di omessa corresponsione di una qualsiasi delle 2 rate diverse dalla prima entro la scadenza di quella successiva, si decade dalla dilazione ed è dovuta una sanzione pari al 45% del tributo residuo;
      - .. resta sempre salva la possibilità di sanare i ritardi attraverso il ravvedimento, purché entro i termini sopra ricordati.

**RAPPORTI  
CON LA ROTTAMAZIONE  
DEI CARICHI**

- **Libertà di adesione**
  - Il contribuente che non ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione è libero di accedere alla definizione delle liti pendenti.
  - Analogamente, il contribuente che ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.
- **Irrinunciabilità alla definizione dei carichi**
  - I contribuenti che hanno tempestivamente presentato l'istanza di definizione dei carichi, pur avendo la facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, sono tenuti, in ogni caso, a rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla definizione dei carichi.
  - Qualora la definizione dei carichi non sia perfezionata con l'integrale pagamento degli importi dovuti, ferma restando la validità della definizione della lite correttamente perfezionata, il contribuente sarà tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione.
- **Diversità di disciplina**
  - Le due definizioni agevolate seguono ciascuna le proprie regole.
  - Il debitore, per fruire dei benefici della definizione dei carichi, deve versare integralmente, in un'unica soluzione o a rate, gli importi dovuti a tal fine.
  - Per fruire della definizione delle liti è sufficiente che entro il 2.10.2017 presenti la relativa domanda e versi quanto dovuto per la definizione della lite (importo netto dovuto) ovvero la prima rata, oppure si limiti alla presentazione della domanda, qualora non risultino importi da versare.

**DINIEGO  
DELLA DEFINIZIONE**

- **Notifica**
  - L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato, **entro il 31.07.2018**, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
- **Impugnabilità**
  - Il diniego è impugnabile **entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
  - Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione **entro 60 giorni** dalla notifica di quest'ultimo.
  - L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

**ADEMPIMENTI  
PROCESSUALI**

- **Sospensione del giudizio**
  - Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma il contribuente può fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in questione: in tal caso, il processo è sospeso fino al **10.10.2017**.
  - Se entro la data del **10.10.2017** il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1ª rata (che scade il 30.09.2017), il processo resta sospeso fino al **31.12.2018**.
- **Rapporti con il diniego alla definizione**
  - La sospensione fino al 31.12.2018 si rende necessaria dal momento che il diniego alla definizione potrebbe essere notificato al contribuente entro un termine successivo a quello per il versamento, ossia entro il **31.07.2018**.
- **Estinzione del processo**
  - Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse.
  - Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

**SOSPENSIONE  
DELLE IMPUGNAZIONI**

- Con riferimento alle controversie definibili sono sospesi **per 6 mesi**:
  - .. i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali (appello principale o incidentale, ricorso per Cassazione);
  - .. i termini di riassunzione (esempio: a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione).
- In sostanza, sono i termini che scadono dal **24.04.2017** (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) fino al **30.09.2017**.

**Tavola**

**Riepilogo delle scadenze**

Scadenza	Adempimento	Note
Entro il 2.10.2017	Presentazione della domanda di definizione.	
Entro il 2.10.2017	Pagamento totalità delle somme.	Se gli importi dovuti non superano € 2.000,00.
Entro il 2.10.2017	Pagamento Prima rata (pari al 40% delle somme dovute).	Se gli importi dovuti superano € 2.000,00.
Entro il 30.11.2017	Pagamento Seconda rata (pari al 40% delle somme dovute).	
Entro il 2.07.2018	Pagamento Terza rata (pari al 20% delle somme dovute).	

**Esempio n. 1**

**Compilazione del modello F24**

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		8122		2011	4.172,00						
codice ufficio		codice atto						+/-	<b>SALDO (A-B)</b>		
T	H	B			<b>TOTALE A</b>	<b>B</b>					
... omissis ...											
SEZIONE REGIONI											
		codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
codice regione		8124		2011	96,00						
0		6						+/-	<b>SALDO (E-F)</b>		
				<b>TOTALE E</b>		<b>F</b>					
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE									
codice ente/ codice comune	Rav.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
detrazione										+/-	<b>SALDO (G-H)</b>
				<b>TOTALE G</b>		<b>H</b>					

Esempio n. 2

Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti



Mod.DCT

**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO,  
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

<b>CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE</b>	Codice Ufficio T H B
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale N R E M S M 6 0 T 1 0 A 9 4 4 R
<b>Persone fisiche</b>	Cognome: Neri   Nome: Massimo   Sesso: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita: 10/12/1960   Comune (o Stato estero) di nascita: Bologna   Provincia (sigla): BO
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale:   Natura giuridica:
<b>Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)</b>	Comune:   Provincia (sigla):   C.a.p.:   Codice comune:   Indirizzo/Frazione, via e numero civico:
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)</b>	Codice fiscale:   Codice carica:   Codice fiscale società o ente dichiarante:   Cognome:   Nome:   Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita:   Comune (o Stato estero) di nascita:   Provincia (sigla):   Comune (o Stato estero):   Provincia (sigla):   C.a.p.:   Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale):   Frazione, via e numero civico/indirizzo estero:   Telefono/Cellulare prefisso numero:
	CODICE FISCALE:
<b>DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE</b>	Organo giurisdizionale e Sede: Commissione Trib. Provinciale Bologna Tipo di atto impugnato: Avviso di accertamento   Numero atto impugnato: THB01CC00287/2015 Periodo d'imposta/anno di registrazione: 2011   Data di notifica del ricorso in primo grado: 15/02/2016 Registro generale: numero 5862016 Importo lordo dovuto: 35897   Importo versato in pendenza di giudizio: 14106 Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016: 11.121   Numero rate: 3 Importo netto dovuto: 10671   Data di versamento: 15/09/2017 Importo versato per la definizione o prima rata: 4268
<b>FIRMA DELLA DOMANDA</b>	FIRMA: Neri Massimo
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario:   Data dell'impegno:   FIRMA DELL'INTERMEDIARIO: